



Lettera A

"Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli
Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa"

STATUTO

(approvato il 03/12/2024)

PREAMBOLO

1. La "Federazione Nazionale delle Associazioni per i diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa" è stata promossa dalla Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP) allo scopo di sviluppare - nel rispetto dei valori e dei principi propri dell'organizzazione ispiratrice - la solidarietà e l'impegno sociale nel campo del volontariato e della promozione sociale.
2. Nell'attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, la Federazione ricercherà - nel rispetto della reciproca autonomia - tutte le possibili sinergie con la UILP, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione nella forma giuridica di organizzazione di volontariato e di Rete Associativa avente la seguente denominazione: "Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa" (di seguito, per semplicità, la "Federazione" o la "Rete Associativa ADA").
2. L'acronimo dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Inoltre, a seguito dell'iscrizione della Federazione nella sezione "Reti Associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, "RUNTS"), la denominazione sarà integrata anche con l'acronimo ETS; tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Federazione alla sezione "Rete Associativa" del RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.
3. La Rete Associativa ADA risponde ai requisiti dell'articolo 32 e dell'articolo 41 del CTS e, per come innanzi precisato, sarà iscritta sia nella sezione "Organizzazioni di volontariato" che nella sezione "Reti Associative" del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, del CTS.
4. La Rete Associativa ADA ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi

operative della Rete Associativa ADA in Italia o all'estero.

5. La Rete Associativa ADA ha durata illimitata.
6. La Rete Associativa ADA è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione e di funzionamento degli organi sociali (di seguito, il "Regolamento").
7. Il tesseramento è unico: l'adesione alle ADA Territoriali (di seguito, le "Affiliate"), comporterà automaticamente l'adesione all'ADA Nazionale.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. Lo spirito e la prassi della Rete Associativa ADA si conformano ai principi della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona nonché del suo sviluppo integrale.
2. La Rete Associativa ADA è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali (relativamente a queste ultime, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, come per legge). La "Rete Associativa ADA" si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Rete Associativa ADA, attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato realizzate dalle organizzazioni territoriali operative nelle diverse regioni, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite delle persone fisiche aderenti alle organizzazioni Affiliate:

lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

lettera C) attività socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera M) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

4. La Rete associativa ADA in particolare persegue, tramite il collegamento e il coordinamento degli enti Affiliati, tali attività di interesse generale mediante:

- a) iniziative che tutelino il diritto della persona anziana ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;
- b) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- c) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- d) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità delle persone anziane, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie, sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età, promuovendo e sviluppando, pertanto, progetti volti a favorire rapporti con le nuove generazioni e, quindi, intergenerazionali, nonché il contrasto alla povertà educativa;
- e) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura

dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;

- f) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse alle persone anziane verso problemi della società;
- g) iniziative per l'educazione, informazione, sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per le persone anziane, volontari e non;
- h) sollecitare la divulgazione delle norme e la promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare alle persone anziane sole o in coppia, di case-albergo e di case di riposo;
- i) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età e l'età matura;
- j) attività di segretariato sociale che indirizzino le persone anziane verso la migliore soluzione dei problemi pratici in ordine alle questioni della casa, della sanità, delle attività e servizi sociali ed altre simili;
- k) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione della persona anziana.

5. La Rete Associativa ADA può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

6. La Rete Associativa ADA può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la Rete Associativa ADA può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi,

istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

8. Inoltre, la Rete Associativa ADA:

- promuove le attività degli enti del Terzo Settore Affiliati operanti nel territorio nazionale, che condividono le finalità e i principi del presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, offrendo alle stesse assistenza sulla progettazione e realizzazione di specifiche attività;
- promuove la costituzione degli altri enti del Terzo Settore nelle Regioni e nei territori dove non sono presenti;
- riconosce l'identità e l'autonomia di ciascun ente del Terzo Settore Affiliato e ne garantisce l'accesso ai propri servizi;
- agisce nell'interesse degli enti Affiliati rispettando le singole autonomie amministrative e gestionali;
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività degli enti Affiliati;
- promuove la collaborazione tra gli Affiliati nel rispetto della normativa di riferimento.

9. Per il conseguimento dei fini istituzionali, la Rete Associativa ADA si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie delle persone fisiche aderenti agli enti Affiliati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, terzo e quarto comma, del CTS.

ART. 3

Rete Associativa

1. La Rete Associativa ADA costituisce una rete associativa ai sensi dell'art. 41, comma 1, del CTS e svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto a favore degli enti del Terzo Settore ad essa Affiliati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. In particolare, svolge le sue attività finalizzandole a:
 - a) rappresentare e tutelare l'insieme degli enti Affiliati (come di seguito definiti) in tutte le sedi opportune;
 - b) promuovere presso istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali così come ogni altra opportuna iniziativa utile



Autore / Lechner / M. M. / M. M.

a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori del volontariato, della cooperazione, della promozione sociale e della solidarietà;

- c) promuovere il volontariato come risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella comunità italiana ed internazionale;
- d) favorire una elaborazione culturale quale strumento per una crescita ed una maturazione comune delle persone fisiche aderenti agli enti Affiliati attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
- e) promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra gli enti Affiliati, e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore degli associati e/o degli enti Affiliati e a rendere più efficace l'azione di sistema della Rete Associativa ADA e degli strumenti, organismi e ambiti ad essa collegati;
- g) curare la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e non;
- h) intervenire in situazioni di emergenza e calamità naturali, con azioni di prevenzione e riabilitazione, volte a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità locali, anche mediante la selezione, la formazione e l'invio di personale in aiuto umanitario.

ART. 4

Persone fisiche associate

1. Possono aderire all'ADA le persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, che condividono gli scopi del presente Statuto e le finalità della Federazione e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Gli associati aderiscono alle organizzazioni territoriali Affiliate, quali articolazioni della Rete Associativa ADA.
3. L'ammissione delle persone fisiche associate sarà fatta con deliberazione del competente organo dell'organizzazione territoriale Affiliata presente sul territorio su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati

dell'organizzazione territoriale Affiliata di riferimento; ciò anche se il tesseramento degli associati verrà monitorato dall'UNC della Rete Associativa ADA.

4. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Lo status di associato avrà carattere permanente e potrà venire meno solo nei casi previsti dagli statuti delle organizzazioni territoriali Affiliate di riferimento. Non saranno, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, attraverso l'introduzione negli statuti delle organizzazioni territoriali Affiliate di criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. La partecipazione degli associati alla vita interna dell'associazione è demandata ai regolamenti che sono parte integrante del presente Statuto.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti;
- partecipare alle assemblee per eleggere gli organi sociali delle articolazioni territoriali della Rete Associativa ADA;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza e di controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività dell'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dell'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'organizzazione territoriale Affiliata di appartenenza;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dai competenti organi dell'associazione e a prestare, nei limiti delle loro



possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'organizzazione territoriale di appartenenza; effettuare il pagamento, nei termini stabiliti dall'assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

Enti Affiliati

- 
1. Possono fare parte della Rete Associativa ADA le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano per la loro attuazione e la cui ammissione è stata deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
 2. Il numero degli Affiliati è illimitato.
 3. L'adesione alla Rete Associativa ADA è a tempo indeterminato, fatti salvi il diritto di recesso e le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9 del presente Statuto.
 4. La sottoscrizione della domanda di affiliazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie della Rete Associativa ADA e dei regolamenti.

ART. 7

Diritti e obblighi degli enti Affiliati

- 
1. Tutti gli Affiliati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della Rete Associativa ADA e alla sua attività. In modo particolare gli enti Affiliati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dalla Rete Associativa ADA, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Rete Associativa ADA;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali di appartenenza, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede della Rete Associativa ADA di appartenenza previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 2. Gli enti Affiliati sono obbligati:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 8

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Gli enti che intendono affiliarsi alla Rete Associativa ADA devono:

- presentare domanda scritta di ammissione contenente il visto di autorizzazione all'utilizzo dell'acronimo "ADA", copia ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale di riferimento, attestato d'iscrizione al RUNTS;
- avere evidente, tra i propri scopi istituzionali, la realizzazione di attività di volontariato, di promozione sociale, di cooperazione e solidarietà;
- avere una governance democratica e una struttura partecipativa;
- avere una struttura degli organi conforme al presente Statuto ed al suo regolamento;
- aver istituito l'organo di controllo in conformità dei dettati dell'art. 30 del CTS;
- redigere annualmente i propri bilanci approvati nei termini di legge secondo le attività svolte e con le modalità previste dai propri organi.

2. L'assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l'ammissione di un ente candidato. La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadimento. La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione, nell'impiego e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di ammissione.

3. L'ammissione di un nuovo ente quale Affiliato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dalla prima Assemblea utile su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo ente Affiliato e annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato dal Consiglio Direttivo al rappresentante legale dell'ente interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

4. La qualità di Affiliato si perde per:

- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al

Portavoce nazionale, il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea. Ogni ente Affiliato è comunque tenuto agli obblighi e agli impegni deliberati dalla Rete Associativa ADA per tutto l'esercizio in cui fa richiesta di recesso, compreso il pagamento della quota associativa;

- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, al Regolamento e agli altri regolamenti interni della Rete Associativa ADA e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali di quest'ultima.

5. In particolare, possono essere esclusi gli enti Affiliati che:

- per due anni consecutivi non hanno partecipato - senza adeguata giustificazione - alle attività istituzionali;
- non hanno comunicato alla Rete Associativa ADA i propri bilanci, i rapporti delle attività annuali e i dati relativi alle proprie attività in Italia e all'estero;
- hanno agito e hanno tenuto ripetutamente comportamenti in contrasto con le posizioni ufficiali e/o gli interessi della Rete Associativa ADA;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi dopo il sollecito di messa in regola.

6. L'esclusione o la decadenza degli Affiliati è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro la deliberazione, l'Affiliato può ricorrere entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Garanti.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Affiliato, devono essergli contestati, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8. Gli enti Affiliati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Rete Associativa ADA non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9

Le ADA Territoriali

1. Le ADA Territoriali che chiedono di essere ammesse alla Rete Associativa ADA (come Affiliate), condividendo gli scopi del presente Statuto e intendendone realizzare le attività, possono richiedere alla Federazione l'adozione del logo "ADA"; logo che potranno utilizzare solo a seguito dell'autorizzazione dell'ADA Nazionale e conseguentemente all'iscrizione alla specifica sezione del RUNTS.

2. Le ADA Territoriali, anche se giuridicamente autonome, devono essere iscritte nella specifica sezione delle organizzazioni di volontariato del RUNTS ed essere in regola con la quota associativa annuale stabilita dall'ADA Nazionale; al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice del

Terzo Settore, avendo la Rete Associativa ADA forma giuridica di organizzazione di volontariato, almeno i due terzi delle ADA Territoriali sono organizzazioni di volontariato. Le ADA territoriali operano sotto il coordinamento dell'ADA Nazionale.

3. L'ADA Territoriale si dota di un proprio statuto, in conformità allo Statuto deliberato dalla Rete Associativa ADA.
4. In caso in cui vengano meno comportamenti coerenti con lo Statuto, il Regolamento, le leggi di riferimento ed i valori fondanti della Rete Associativa ADA verrà attivata la procedura per la sospensione o l'interruzione del rapporto associativo tra la Federazione e l'ADA Territoriale". Avuto riguardo a tali ultime deliberazioni, le ADA Territoriali possono presentare ricorso, tramite raccomandata a.r. o pec, al Collegio dei Garanti; quest'ultimo si esprimerà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del ricorso, salvo necessità di ulteriori approfondimenti che dovranno comunque concludersi entro 3 (tre) mesi dalla ricezione del ricorso. In caso di comportamenti incompatibili con lo Statuto, il Regolamento ed i valori fondanti della Rete Associativa ADA riguardanti un'ADA Territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli organi preposti e il parere del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo nazionale, unico per competenza, procederà ad attivare la procedura per la sospensione o l'interruzione del rapporto associativo tra la struttura territoriale affiliata e la Rete Associativa ADA ivi compresa l'inibizione del logo e della denominazione "ADA".

ART. 10

Organi

1. Sono organi della Rete Associativa ADA:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Portavoce nazionale;
 - il Portavoce Vicario;
 - l'Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC);
 - l'Organo di Controllo;
 - il Collegio dei Garanti.

ART. 11

L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea nazionale della Rete Associativa ADA è il massimo organo deliberante della Federazione. L'Assemblea è costituita dalle ADA Territoriali che partecipano per il tramite dei propri legali rappresentanti.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di



elettorato attivo e passivo, tutti i legali rappresentanti delle ADA Territoriali, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- 
- 
- 
3. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. I membri dell'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri rappresentanti della Ada Territoriali.
 4. Ogni membro dell'Assemblea può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri membri.
 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti o rappresentati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Rete Associativa ADA, l'assemblea è straordinaria ed è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della stessa e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Rete Associativa ADA e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l'Assemblea.
 7. L'Assemblea elegge:
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo;
 - il Collegio dei Garanti.
 8. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Rete Associativa ADA. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti.
 9. L'Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali.
 10. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, pec, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati

il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

11. L'Assemblea è presieduta dal Portavoce nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Portavoce Vicario o da un Consigliere delegato.

12. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Portavoce nazionale e dell'UNC che demanda al Consiglio Direttivo ai sensi dall'art. 25, comma 2, del CTS;
- nomina il Revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi delle normative vigenti, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva il Regolamento;
- delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Rete Associativa ADA;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Portavoce nazionale e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Portavoce nazionale o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e ha il compito di:

- i. realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere la

Rete Associativa ADA;

- ii. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- iii. eleggere tra i suoi componenti il Portavoce nazionale;
- iv. eleggere tra i suoi componenti il Portavoce Vicario o un Consigliere delegato a tale funzione;
- v. deliberare sulla composizione dell'UNC;
- vi. su proposta del Portavoce nazionale eleggere il Segretario amministrativo;
- vii. approva, ratificando la proposta del Portavoce nazionale, la nomina del Direttore (se designato);
- viii. su proposta del Portavoce nazionale, eleggere, tra i suoi componenti, l'UNC e all'interno di questa i compiti di:
 - a) convocare convegni e conferenze;
 - b) amministrare il patrimonio della Rete Associativa ADA;
 - c) deliberare sul bilancio preventivo;
 - d) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - e) deliberare sul programma di attività proposto dall'UNC;
 - f) deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività della Rete Associativa ADA che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Portavoce nazionale o dell'UNC.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 22 componenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza della Rete Associativa ADA in forma disgiunta o congiunta.
4. I membri del Consiglio Direttivo della Rete Associativa ADA sono candidati di diritto alla carica di Portavoce nazionale e di componenti dell'UNC; infatti, il Consiglio Direttivo non può nominare, come membri dell'UNC, soggetti esterni ai propri componenti. Qualora venga meno un componente del Consiglio Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Portavoce nazionale o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Portavoce Vicario o dal Consigliere delegato. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax, pec o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
7. Spetta al Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Garanti, verificare l'attività degli enti Affiliati e/o degli associati affinché non assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza alla Rete Associativa ADA in quanto:
- i. in contrasto con i principi e le norme dello Statuto e del Regolamento;
 - ii. in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme sugli enti del Terzo Settore.
8. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'organizzazione ispiratrice.
10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore se nominato.

ART. 13

Il Portavoce nazionale

1. Il Portavoce nazionale rappresenta legalmente la Rete Associativa ADA - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Portavoce nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. In presenza di più di una



candidatura, il Consiglio Direttivo eleggerà una Commissione di 3 (tre) componenti scelti tra le eminenti personalità della Rete Associativa ADA, che avrà il compito di sottoporre le candidature alla consultazione individuale dei componenti del Consiglio Direttivo interessato per poi riferire gli esiti al Consiglio Direttivo stesso al fine di agevolare l'elezione del Portavoce nazionale. Saranno ascoltati dalla commissione di consultazione anche i rappresentanti dell'organizzazione ispiratrice che esprimeranno le loro valutazioni, che non avranno comunque carattere vincolante per la commissione di consultazione. In caso di unica candidatura, l'elezione verrà effettuata senza la procedura di consultazione.

Tali modalità di consultazione ed elezione del portavoce dell'organo amministrativo si applicano a tutti i livelli delle ADA affiliate alla Rete Associativa ADA.


3. Il Portavoce nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
4. Il Portavoce nazionale:
 - convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - assume, di concerto con l'UNC, i collaboratori, il personale della Rete Associativa ADA e stipula i contratti di consulenza;
 - propone la nomina del Segretario Amministrativo e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
 - nomina procuratori speciali;
 - determina e stabilisce le modalità di partecipazione dei volontari.
5. In caso di assenza o impedimento del Portavoce nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Portavoce Vicario o dal Consigliere delegato.
6. Il Portavoce nazionale in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi e comprovati motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 14

Il Portavoce Vicario

1. Il Consiglio Direttivo elegge un Portavoce Vicario che ha il compito di sostituire il Portavoce nazionale in caso di assenza

o di temporaneo impedimento, ivi compreso nelle sue funzioni di legale rappresentate della Rete Associativa ADA.



ART. 15

L'Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC)

1. L' UNC è composto, sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Portavoce nazionale. Può nominare uno o più comitati che non costituiscono organo che possono supportare il Portavoce nazionale e l'UNC.
2. I componenti dell'UNC durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. L'UNC:
 - propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative della Rete Associativa ADA e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento delle attività;
 - predispone il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non rientranti nella sua sfera di competenza, salva poi la ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - autorizza le ADA Territoriali affiliate all'utilizzo dell'acronimo "ADA".

ART. 16

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Rete Associativa ADA vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Rete Associativa ADA ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.

4. L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea.
5. Nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
6. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di Controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Organo di Controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
8. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Rete Associativa ADA.
9. I componenti dell'Organo di Controllo durano quattro anni e possono essere rieletti.
10. I componenti dell'Organo di Controllo sono considerati invitati permanenti alle riunioni dell'Assemblea, così come lo sono anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.
11. L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. L'Organo di Controllo inoltre:
 - verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della Rete Associativa ADA;
 - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale e ne riferisce per iscritto all'Assemblea;

- 
- predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto informa l'Assemblea.

ART.17

Il Segretario amministrativo

- 
1. Il Segretario amministrativo predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il bilancio sociale della Rete Associativa ADA e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.
 2. Partecipa all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e all'UNC.

ART. 18

Il Collegio dei Garanti

- 
1. Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di tre Garanti eletti dall'Assemblea tra personalità di riconosciuta autorevolezza.
 2. Il Collegio dei Garanti elegge nel suo seno il Presidente; dirime le controversie tra gli enti Affiliati, tra questi e la Rete Associativa ADA o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, tra organi e strutture affiliate e su eventuali segnalazioni formali da parte degli associati di violazione delle norme statutarie, del Regolamento e di altri deliberati assembleari; propone al Consiglio Direttivo le eventuali sanzioni nei confronti degli enti Affiliati secondo la sottoelencata scalarità:
 - richiamo scritto;
 - sospensione della qualifica di associato e/o Affiliato fino ad un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche sociali fino ad un massimo di 12 mesi;
 - espulsione.

In tale contesto, esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

3. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'ADA e con qualsiasi altra carica di componente di Collegio dei Garanti di altro livello e/o struttura.
4. Avverso il lodo emesso dai Collegi Territoriali dei Garanti (laddove previsti dagli statuti delle ADA Territoriali) si può fare ricorso presso il Collegio Nazionale dei Garanti entro 30

- giorni dalla comunicazione del giudizio.
5. Il lodo emesso è inappellabile.

ART. 19
Il Patrimonio

1. Il Patrimonio della Rete Associativa ADA è costituito da:
- contributi degli enti Affiliati;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali;
 - entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali del volontariato.
2. Il patrimonio della Rete Associativa ADA è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Rete Associativa ADA dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20
Divieto di distribuzione degli utili

1. La Rete Associativa ADA ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli Affiliati, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21
Bilancio preventivo

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre l'UNC, con il supporto del Segretario amministrativo, predispone per

l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.



ART. 22

Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario della Rete Associativa ADA inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare, l'UNC, con il supporto del Segretario amministrativo, predispone per il Consiglio Direttivo un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.

3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione dell'Organo di Controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede della Rete Associativa ADA durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il RUNTS.

ART. 23

Bilancio sociale

1. La Rete Associativa ADA deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

ART. 24

Adempimenti

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi degli Affiliati approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei legali rappresentanti alla Rete Associativa ADA.
2. È fatto obbligo a tutti gli enti Affiliati di adottare i criteri di bilancio messi a punto dalla Rete Associativa ADA come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto

Autore Nota Duda

dagli articoli 41 e 92 del Codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

ART. 25

Libri sociali

1. La Rete associativa ADA deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli Affiliati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. Gli Affiliati che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo della Rete associativa ADA. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto agli associati che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. Gli Affiliati che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate.

ART. 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento della Rete associativa ADA, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 27

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice civile.